



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 14 giugno 2007

RIUNIONE C.A.F. GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2007 – INIZIO ORE 15:30
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA G. ALLEGRI, 14 – ROMA

- 1) Ricorso** del calciatore **SCULLI Giuseppe**, avverso la sanzione della squalifica inflittagli per mesi otto, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 6, comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 5 C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006)
- La CAF, riuniti i reclami nn. 1) e 2), ha pronunciato la seguente **ORDINANZA**:
- Ritenuto che sono state acquisite agli atti del procedimento le registrazioni foniche delle conversazioni intercettate dagli Organi di Polizia Giudiziaria e che le stesse vanno messe a disposizione di tutte le parti processuali al fine di garantire loro il più ampio diritto di difesa.
 - Ritenuto peraltro opportuno procedere all'audizione diretta e personale dei deferiti P.Q.M.
 - Dispone che la Segreteria consegni immediatamente a tutte le parti che ne facciano richiesta, copia del supporto informatico audio delle intercettazioni telefoniche.
 - Dispone la comparizione personale di tutti i deferiti onde poter procedere alla loro audizione.
 - Fissa per l'incombente di cui sopra e per il prosieguo, la riunione del giorno 25.6.2007 – ore 14,30.
- 2) Ricorso** del **PROCURATORE FEDERALE** avverso l'incongruità della sanzione inflitta al calciatore Sculli Giuseppe, già tesserato F.C. Crotone S.r.l. ed attualmente tesserato per la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A.; ed il proscioglimento dei signori:
- Cotroneo Rocco, allenatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Cesenatico Calcio A.S.;
 - Criaco Leo, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società F.C. Messina Peloro S.r.l.;
 - Salerno Nicola, dirigente all'epoca dei fatti della società F.C. Messina

Peloro S.r.l.;

- Vrenna Raffaele, Presidente della società F.C. Crotona S.r.l. a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo, in violazione dell'art. 6, comma 1 e 5 del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006).

3) Ricorso

F.C.D. RAFFADALI

avverso le sanzioni inflitte, della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza stagione 2006/2007 e dell'inibizione per anni 3 al sig. Gueli Giuseppe a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, per violazione degli artt. 2, commi 1 e 4; 6, commi 3 e 5 del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 10.5.2007)

La C.A.F., riuniti i ricorsi nn. 3) e 4):

- dichiara **INAMMISSIBILE** l'appello proposto dall'F.C.D. Raffadali ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. per omesso contestuale invio del preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti alla controparte Procura Federale;
- dichiara altresì **INAMMISSIBILE** l'appello della Folgore Selinunte per carenza di interesse attuale e per carenza di specifici motivi di impugnazione.

4) Ricorso

A.S.D. FOLGORE SELINUNTE

avverso la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica del Campionato di competenza stagione 2006/2007 inflitta alla F.C.D. Raffadali a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, violazione degli artt. 2, commi 1 e 4; 6, commi 3 e 5 del C.G.S. seg (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 10.5.2007)